

Osservazioni sul nuovo schema di Statuto Comunale

In merito al Titolo II del nuovo schema di Statuto Comunale, il Comitato Più Democrazia in Trentino apprezza:

- il proposito di promuovere la partecipazione popolare con molteplici strumenti;
- l'estensione della possibilità di proporre consultazioni anche ai cittadini tra i 16 e i 18 anni;
- la previsione della nomina del Comitato dei Garanti per tutta la consiliatura;
- la chiara separazione tra referendum propositivo, proposto dai cittadini, e quello consultivo, che è di iniziativa istituzionale, e quindi un plebiscito;
- la estensione delle tipologie di referendum anche al quello confermativo delle modifiche statutarie.

Vi sono però alcuni punti che a nostro avviso necessitano di revisioni e/o di integrazioni, sia per conformarsi alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, che per ulteriormente migliorare gli strumenti previsti secondo le esperienze europee. Inoltre riteniamo potrebbero essere introdotti ulteriori strumenti.

Le nostre osservazioni sono pertanto state divise in due sezioni. La prima, denominata raccomandazioni, riguarda quelle modifiche che sono necessarie per almeno allinearsi agli standard europei. In questa sezione sono anche inseriti dei suggerimenti su ulteriori possibili modifiche. La seconda sezione, denominata proposte, riguarda modifiche e/o integrazioni che riteniamo possano contribuire a migliorare la qualità della partecipazione.

Con l'occasione si fa presente un errore materiale di riferimento. All'art.4 comma 2 si fa riferimento, sulla nomina dei Garanti, al seguente art. 13. Però la nomina dei Garanti viene disciplinata dall'art. 10, mentre il 13 riguarda il referendum confermativo statutario.

Raccomandazioni

La sezione sulle raccomandazioni riguarda essenzialmente gli strumenti referendari. Sia perchè su questi esistono degli standard internazionali, sia perché in effetti l'esperienza mostra che strumenti referendari efficaci favoriscono il buon funzionamento di tutti gli strumenti di partecipazione popolare. Come sopra indicato le raccomandazioni si dividono in due fattispecie. Le raccomandazioni relative del Codice di Buone Prassi in Materia di Consultazioni Referendarie (brevemente da ora in poi semplicemente Codice) approvato dal Consiglio d'Europa nel corso della 14^a sessione plenaria del 20 aprile 2007, e le previsioni che secondo l'esperienza internazionale indeboliscono o rafforzano gli effetti sulla partecipazione degli strumenti referendari. Ricordiamo che il Codice è stato approvato anche dal Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, e che l'Assemblea nel 2007 ne ha approvato una Raccomandazione per implementarlo immediatamente in tutti gli stati membri a tutti i livelli, impegno ribadito nel 2008 dal Comitato dei Ministri. Dovrebbe essere quindi considerato un impegno vincolante per le Autorità Pubbliche di ogni livello nei paesi appartenenti al CoE, Comuni inclusi.

Raccomandazioni relative del Codice di Buone Prassi in Materia di Consultazioni Referendarie

Objetto del referendum (art. 11 comma 1)

Le materie sulle quali è possibile chiedere il referendum sono definite in maniera generica e ambigua, facendo venire meno un cardine fondamentale della normativa, ossia la certezza del diritto.

In primis, non è chiaro cosa possano essere definite “tematiche di particolare rilevanza per il Comune”. Pare evidente che la rilevanza della tematica dipenda da un giudizio interamente soggettivo. Se è comprensibile l’intenzione di evitare consultazioni referendarie su temi quali il posizionamento delle aiuole, l’obiettivo può e deve essere perseguito formulando in modo non ambiguo i temi e le esclusioni eventuali.

La seconda questione è il limitarlo a tematiche “non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate”. Anche in questo caso la formulazione è ambigua e fonte di incertezza interpretativa. A titolo di esempio, si potrebbero dare le seguenti interpretazioni, tutte logicamente sostenibili:

1. non è possibile fare referendum su nessuna materia per la quale il Consiglio e/o la Giunta abbiano deliberato, in quanto si presume che lo abbiano fatto, salvo errori materiali, nella maniera più completa ritenuta opportuna e necessaria;
2. è possibile fare referendum su qualunque materia, in quanto ogni deliberazione è potenzialmente soggetta a revisione e modifica, salvo gli effetti giuridicamente irreversibili già intervenuti (es. l’alienazione di un bene.);
3. è possibile fare referendum solo su materie per le quali sia in corso una revisione da parte di Giunta o Consiglio, in quanto solo queste sono divenute “incomplete” e certamente non definitivamente disciplinate.

Posto che nell’ultimo caso risulterebbe sicuramente più adeguata una procedura di consultazione, è pacifico che con queste disposizioni il Comitato dei Garanti non ha basi di diritto certe per ammettere o respingere il quesito referendario.

Un’ultima questione riguarda la formulazione degli obiettivi. Le iniziative referendarie possono classificarsi in due categorie, quelle giuridicamente vincolanti e quelle a carattere consultivo. Nel primo caso l’atto approvato alle urne dal corpo elettorale diviene norma allo stesso modo in cui lo diverrebbe se approvato dagli organi rappresentativi, nel secondo caso spetta agli organi rappresentativi, in modo più o meno vincolato, assumere atti conseguenti al voto.

Appare evidente dalla formulazione che sia i referendum propositivi che quelli consultivi previsti da questo schema di statuto abbiano un carattere consultivo. Sebbene si differenzino, correttamente, tra l’iniziativa popolare e quella degli organi rappresentativi, di fatto si tratta della stessa procedura e ambito. Appare quindi che la differenziazione sia stata fatta unicamente per normare formalmente tutte le forme previste dalla norma ordinamentale sui comuni, anziché per farne due fattispecie differenti.

Raccomandazione

Riformulare la parte riguardante le tematiche sottoponibili a referendum propositivo e consultivo in modo giuridicamente non ambiguo e soggetto ad interpretazioni da parte del Comitato dei Garanti, che dovrebbe unicamente verificare la conformità del quesito ai vincoli statutari e alle leggi di rango superiore.

Suggerimenti

- L'iniziativa dovrebbe in generale essere possibile su tutti i temi per i quali è possibile per il singolo consigliere e/o componente della Giunta. Per le iniziative vi sono alcuni vincoli ulteriori per permettere l'espressione non ambigua della volontà popolare. Questi vincoli sono chiaramente indicati nel Codice, a cui sarebbe opportuno fare riferimento come fonte normativa.
- Rendere il referendum propositivo giuridicamente vincolante. Il quesito dovrebbe riguardare l'approvazione o meno di un atto redatto nelle stesse forme della proposta prevista dallo schema di statuto. Si dovrebbe anche inserire la controproposta consiliare. Se la proposta viene adottata dall'organo rappresentativo non si da luogo a referendum.
- Permettere per i referendum consultivi l'espressione su una pluralità di proposte. Come esempio potrebbe essere utilizzato lo schema del DDL 1/XV per i referendum consultivi provinciali.

Conseguenze referendum (Art. 8 comma 6)

Il Codice raccomanda che gli effetti della consultazione referendaria siano chiaramente indicati. La generica previsione di vincolo e di iscrizione all'ordine del giorno riteniamo siano eccessivamente generici per rispettare la raccomandazione del Codice.

Nel caso quanto sottoposto a voto sia nella forma di un atto dell'Amministrazione, questo atto dovrebbe essere posto in esecuzione (se il referendum fosse legalmente vincolante) o posto al voto dell'organo comunale in tempo certo (se il referendum fosse consultivo).

Se invece si tratta di una questione di principio o proposta generica, l'elaborazione e la votazione dell'atto (o degli atti) conseguente dovrebbe avere tempi certi. Inoltre dovrebbe essere indicato il rimedio utilizzabile dai cittadini nel caso di inadempienza da parte dell'Amministrazione.

Raccomandazione

Rivedere il tema dell'oggetto e delle conseguenze, specificando chiaramente la tipologia di referendum (legalmente vincolante o consultivo), la forma (atto o quesito di principio o generico), e le conseguenze.

Questo potrebbe dare anche luogo a differenti tipologie e procedure. Per esempio si potrebbero ammettere sia referendum con forma di atto, che referendum generici, che ovviamente avranno iter procedurali differenti, quanto meno riguardo alla loro messa in pratica a seguito di approvazione da parte del corpo elettorale.

Suggerimenti

Sebbene il vincolo di non deliberare in modo difforme dalla volontà popolare per cinque anni sia perfettamente conforme alle previsioni del Codice, è persino più rigido di quanto previsto dal Codice stesso.

Si suggerisce di adottare la forma più flessibile indicata dal Codice, che permette di modificare la deliberazione per tramite del voto popolare.

Per esempio: "Nei cinque anni seguenti ad un voto referendario, le deliberazioni assunte a seguito del voto possono essere modificate unicamente a seguito di un altro voto referendario.".

Conseguenze del referendum confermativo statutario (Art. 13)

In questo caso viene regolato cosa succede nel caso in cui il referendum non venga proposto o si abbia esito favorevole, ma nel caso in cui l'esito sia negativo nulla è esplicitamente stabilito.

Capiamo vi sia la problematica relativa alla compatibilità con la legge sull'ordinamento dei comuni, che induce a cautela, ma riteniamo che debba essere esplicitato quali siano gli atti consequenti alla bocciatura.

Raccomandazione

Aggiungere al comma 5 cosa avviene in caso di bocciatura della modifica statutaria.

Quorum (art. 8 comma 5 e comma 6)

Il Codice raccomanda la completa esclusione di ogni quorum. Nello schema di statuto, benchè non vi siano quorum di validità (comma 5), il comma 6 introduce un quorum di approvazione per la validità sostanziale del voto.

L'elettore quindi non saprà quale sarà l'effetto del proprio voto in concreto se non dopo la chiusura dei seggi.

Raccomandazione

Eliminare ogni forma di quorum, lasciando solo la previsione del comma 5.

Comitato promotore

Nello schema di statuto il comitato promotore è nominato esclusivamente all'art 10 comma 3. Sebbene sia possibile che vengano poi disciplinate le sue attribuzioni con il successivo regolamento di cui all'art. 4 comma 1, mancano alcune previsioni del Codice che è opportuno abbiano valenza statutaria. Il Codice raccomanda che la raccolta delle firme necessarie per un referendum possa essere fatta anche da coloro che non godono dei diritti politici.

Crediamo sarebbe opportuno questo sia indicato nello statuto. Inoltre il Codice prescrive che o non si chiedano autorizzazioni per la raccolta firme su suolo pubblico, o che se viene richiesta le esclusioni siano normate dalla legge, sulla base di interessi pubblici rilevanti e del principio di egualanza e proporzionalità.

Anche su questo punto andrebbero date garanzie statutarie.

Le leggi che regolano il Italia la raccolta delle firme per i referendum (nazionali, regionali, provinciali) prevedono di norma che il deposito delle firme sia accompagnato dai certificati elettorali dei firmatari. Dato che è il Comune di residenza che li rilascia, nel caso di referendum comunali non ha senso, in quanto il Comune può verificare d'ufficio la presenza nei registri elettorali del firmatario. Prevedere che i controlli siano fatti d'ufficio in sede di verifica delle firme depositate sarebbe una notevole semplificazione, oltre a dare garanzia procedurale.

Anche la necessità di avere un autenticatore, previsione unicamente italiana, in sede di raccolta delle firme è un ostacolo. Sebbene questa parte sia ora, e presumibilmente lo sarà in seguito, meglio normata dal regolamento previsto dall'art. 4 comma 1, riteniamo utile per rendere minime le difficoltà prevedere statutariamente almeno una generica previsione di impegno a prevedere che presso le sedi distaccate del Comune sia possibile sottoscrivere i referendum, nonchè un generale impegno a dare facoltà a tutti i funzionari di autenticare le firme.

Inoltre al Comitato Promotore va data la facoltà di discutere con il Comitato dei Garanti le modifiche eventualmente necessarie per rendere il quesito referendario valido, nel caso il Comitato rilevi vizi sanabili nello stesso.

Raccomandazione

Inserire nello statuto delle previsioni che diano diritto esplicitamente a farne parte anche persone che non godono dei diritti politici (es. stranieri o minori) e che garantiscano il minimo

possibile di difficoltà burocratico-amministrative a raccogliere le firme in luogo pubblico.

Anche dover pagare per ottenere i permessi va considerato un ostacolo.

Prevedere esplicitamente che il controllo della iscrizione dei firmatari alle liste elettorali viene fatto d'ufficio dopo il deposito delle stesse.

Permettere a Comitato Promotore e Comitato dei Garanti di interagire, modificando l'oggetto proposto dai primi per conformarsi alle previsioni statutarie e del diritto superiore.

Suggerimenti

- Dotare statutariamente il comitato promotore degli stessi diritti dei gruppi consiliari nell'ottenimento di spazi pubblici per le riunioni e la propaganda.
- Dotare statutariamente il comitato promotore degli stessi diritti di una lista che si presenta alle elezioni comunali durante la campagna elettorale e la fase dello svolgimento del voto dopo che il referendum ha raccolto le firme necessarie. Dello stesso diritto deve poter godere un eventuale comitato che sostenga la tesi opposta.
- Se il referendum prevede una controproposta delle Autorità, il Comitato Promotore dovrebbe avere la possibilità di approvare la controproposta ritirando la propria proposta. Questa facoltà, se data, dovrebbe essere esplicitamente indicata anche nei fogli di raccolta firme.

Raccomandazioni derivanti dall'esperienza internazionale

Voto concomitante e giornata elettorale (Art. 9 comma 1 e comma 2 e Art. 10 comma 4)

La prassi internazionale, anche per limitare i costi associati alle procedure di voto, tendono a preferire la fissazione di giornate elettorali dove vengono poste a ballottaggio tutte le questioni che devono essere definite tramite voto popolare. Questo anche accorpando votazioni a livelli gerarchici diversi (per esempio nazionale, regionale e comunale), che votazioni di natura differente (per esempio, ove possibile, nomina di giudici e referendum).

L'unica esclusione relativamente comune è la mutua esclusività di votazioni referendarie e elezioni degli organismi rappresentativi nella stessa giornata di voto, anche se per esempio questo negli USA non si ha nemmeno questa previsione (Si vota per i governatori, i parlamenti e i referendum statali, oltre che per tutte le nomine elettive, nella stessa giornata). L'esperienza mostra che per il corpo elettorale ne il numero ne l'eterogeneità dei quesiti è un ostacolo all'espressione libera e informata del voto.

Purtroppo in Italia non vi è la prassi di giornate elettorali previste a livello nazionale. In Svizzera sono previste a livello federale 4 tornate di voto ogni anno, già programmate per i prossimi 20 anni. I Cantoni e i Comuni prevedono le loro tornate elettorali in coincidenza con quelle federali. Qui l'unica previsione è che votazioni (referendarie) e elezioni (di Esecutivo e Legislativo) di un certo livello gerarchico non possono avvenire insieme.

A titolo esemplificativo in Svizzera capita di votare contemporaneamente per referendum federali, elezioni cantonali per Esecutivo e Parlamento e per referendum comunali.

Negli Stati Uniti le tornate elettorali sono ogni due anni. Per esempio in California, contemporaneamente all'elezione presidenziale federale del 2012, hanno votato per 10 referendum. Essendo le giornate elettorali meno frequenti, può succedere che si votino contemporaneamente referendum e cariche parlamentari e di governo (non si vota solo per il governatore, ma vengono votati anche altre cariche governative come il Segretario di Stato).

Anche il numero è un limite arbitrario, che non ha una giustificazione né nella legislazione né nella prassi. Lo stesso statuto attuale ne prevede il doppio.

A livello nazionale nel 1995 si è votato per dodici referendum, mentre a Bolzano nel 2009 per esempio si è votato per cinque referendum propositivi provinciali contemporaneamente senza problemi di sorta.

Raccomandazioni

- Eliminare il limite di voto concomitante, lasciando solo quello tra referendum comunali ed elezioni comunali.
- Fissare in anticipo le eventuali date di referendum comunali, facendole coincidere ove possibile con tornate elettorali già fissate in anticipo (es. Europee, Provinciali). Prevedere che per referendum pronti per il voto si possa fissare il loro voto in concomitanza di elezioni fissate a livello nazionale (es. politiche) che non hanno data certa, anche spostando fino ad un certo limite date già precedentemente determinate.
- Togliere o aumentare significativamente il limite sul numero di referendum per singola tornata.

Limiti alle materie referendabili (Art. 9 comma 3)

Anche qui la previsione che debba riguardare “questioni o provvedimenti di interesse generale” è generica e soggetta a interpretazioni arbitrarie. In linea di principio tutta l’attività degli organismi pubblici deve essere orientata a perseguire l’interesse generale. Qualora l’attività amministrativa del Comune si orientasse invece a interessi particolari, anziché generali, sarebbe già di per sé una deviazione da una buona amministrazione dell’interesse “comune”. Anche i provvedimenti che riguardano categorie particolari, come per esempio la regolamentazione del commercio, deve sempre essere fatta nell’interesse generale.

La previsione o si interpreta nel senso più ampio, ossia che non esistono provvedimenti all’interno delle competenze comunali che non siano di interesse comune, e in questo caso è inutile e genera confusione, o è incompleta non essendo atta a definire in modo non ambiguo la classe di questioni e di provvedimenti ai quali si applica.

Riguardo alle esclusioni elencate:

- A. La previsione di “materie” pare troppo generica; se viene fatto un referendum sulla viabilità a Besagno, si deve escludere che per cinque anni se ne faccia uno sulla viabilità a Loppio? La materia è indubbiamente la medesima, viabilità. Anche i cinque anni appaiono eccessivi, tanto più se il divieto si applica in maniera estesa. Se è intenzione per esempio escludere una soluzione differente ad un problema affrontato in una consultazione referendaria.
- B. Si osserva che è ben noto che quanto più i cittadini hanno facoltà di intervenire nei temi esclusi da questo punto, tanto più l’amministrazione è efficiente. Inoltre i servizi pubblici funzionano meglio e l’evasione fiscale è inferiore. Questo punto è stato anche ribadito dall’estensore per la Commissione di Venezia del Codice in audizione presso la Prima Commissione del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.
- C. Qui ci potrebbe essere un problema interpretativo. Se la nomina, come atto che interessa la singola persona, non deve essere oggetto di referendum, i criteri di nomina possono ovviamente esserlo. Per evitare interpretazioni estensive della norma, purtroppo frequente, potrebbe essere opportuno chiarire il punto.
- D. Anche qui in generale l’ordinamento del personale potrebbe essere oggetto di referendum, le posizioni singole ovviamente no.

- E. Ok. Eventuali vincoli al funzionamento dell'organo deve essere messi unicamente in statuto.
- F. Anche qui, il singolo statuto o atto costitutivo no, ma i criteri che devono essere rispettati dovrebbero poter essere oggetto di valutazione e proposta da parte dei cittadini.
- G. Questa è questione delicata. In generale dovrebbe essere data la possibilità agli elettori di esprimersi almeno sugli indirizzi, anche per gli atti fatti in comune con altri enti. Inoltre ogni volta che in qualche misura vi è una cessione, anche temporanea, della sovranità del comune nei confronti di altri enti, sarebbe opportuno che prima di questa cessione i cittadini possano esprimersi sulla stessa, eventualmente a richiesta.
- H. Anche qui, data l'esistenza di un percorso per l'approvazione del piano fissata per legge, dovrebbe essere data la facoltà ai cittadini sia di definire i criteri a cui questi piani devono attenersi, sia di fermare il progetto prima che entri in vigore. Il problema è che nell'attuale schema di statuto non esiste un referendum confermativo, ma sono quello abrogativo, che per i piani indicati non è adatto.

Vi è da considerare che in ogni caso il voto referendario è sottoposto a vincoli che anche se non indicati espressamente sono comunque esistenti. Infatti non devono essere contrari alle norme del diritto superiore. Questo comprende sia le norme che regolano le competenze comunali che tutte le norme e i principi a cui si devono tenere tutti gli atti della pubblica amministrazione. Inoltre per la sua validità il quesito referendario dovrebbe rispettare le regole e i principi stabiliti dal Codice, che prevedono *inter alia* che si debba avere unità di forma, di contenuto e di livello gerarchico. Il Codice a rigore non è una fonte di diritto superiore, per cui è opportuno che lo schema di statuto ne richiami l'obbligo di osservanza.

Risulta corretto anche prevedere che i referendum non riguardino questioni relative a singole persone, salvo quanto eventualmente previsto dalla legge. A titolo di esempio negli Stati Uniti per i giudici si usa spesso il c.d. *retention referendum*, dove i cittadini votano se i giudici nominati dalle autorità statali o della contea debbano essere confermati o meno. Lo stesso accade per esempio per i giudici costituzionali giapponesi. Ma sono appunto casi previsti dalla legge per coloro che ricoprono quelle posizioni.

Raccomandazioni

Eliminare quelle previsioni che possono essere oggetto di ambigua interpretazione. Le eventuali esclusioni devono poter essere applicate e non interpretate dal Comitato dei Garanti.

Suggerimenti

Vale quanto già indicato nelle valutazioni e nei suggerimenti relativi all'oggetto del referendum.

Fatte salve le norme procedurali, le singole nomine, i bilanci di previsione e consuntivi e la necessità che ai quesiti referendari si possa rispondere con un si o un no, ai cittadini dovrebbe essere garantito lo stesso diritto di intervento che hanno i rappresentanti.

Comitato dei Garanti (Art. 4 comma 2 e art. 10 comma 1)

Viene correttamente stabilito che entro sei mesi dall'entrata in carica del Consiglio Comunale questo nomina il Comitato dei Garanti.

Manca però una previsione esplicita di quando cessi di carica. Per evitare interpretazioni della norma, è bene rendere esplicita la durata. Per garantire l'espressione della volontà

popolare anche in caso di inerzia del Consiglio è opportuno che il Comitato dei Garanti nominato dalla precedente amministrazione resti in carica fino alla nuova nomina.

Inoltre la prima nomina dovrebbe avere tempi certi. Sarebbe opportuno che la deliberazione di approvazione dello statuto fosse accompagnata dalla nomina di un primo comitato, o in alternativa si potrebbe dare l'incarico provvisorio al Difensore Civico, se permesso dalla convenzione.

Raccomandazione

Esplicare durata su cessazione e avvicendamento.

Suggerimento

Prevedere in sede di approvazione la nomina del primo Comitato dei Garanti, o di un facente funzioni provvisorio.

Proposte

Portale partecipazione

Per favorire la partecipazione dei cittadini è utile ricorrere anche agli strumenti della società dell'informazione. Già nell'attuale schema di statuto è stato previsto l'utilizzo di tecnologie telematiche nelle consultazioni (art. 6 comma 5) e in generale per l'accesso ai regolamenti (art. 44 comma 3).

Sarebbe però opportuno introdurre un "portale della partecipazione", ossia una sezione del portale telematico istituzionale del comune dedicato espressamente alla partecipazione della popolazione.

In questa sezione, che dovrebbe essere facilmente accessibile e in evidenza nella pagina di accoglienza del portale istituzionale, si dovrebbero trovare:

- regolamenti e procedure per attivare i processi partecipativi previsti dallo statuto ai Capi I, II e II del Titolo II
- la lista degli strumenti disponibili
- la lista dei processi attualmente attivi

Attraverso il portale dovrebbe essere favorito il contatto tra cittadini che vogliono attivare un processo partecipativo, soprattutto quando questo prevede la sottoscrizione di una pluralità di individui.

Dovrebbe essere facile vedere se sia possibile sottoscrivere referendum o iniziative popolari anche a livello provinciale, regionale e statale e in quali uffici sia possibile farlo.

Suggerimento

Prevedere il portale della partecipazione a livello di statuto, da regolamentare con successivo regolamento

Partecipazione dei residenti e a chi ha l'attività principale nel comune

Oltre a coloro che godono dei diritti civili secondo la normativa nazionale, in un comune risiedono cittadini stranieri che "vivono" il comune alla pari dei cittadini italiani. Inoltre contribuiscono alla vita economica e sociale del comune anche altri cittadini, italiani e stranieri, che vi hanno appunto la sede della loro attività lavorativa o di studio, ma non sono residenti.

L'attuale schema di Statuto prevede unicamente la consultazione degli stranieri.

Come indicato nella parte relativa alle Raccomandazioni, il Codice prevede che a queste persone sia comunque concesso di raccogliere le sottoscrizioni per i referendum, e analogamente anche per petizioni e proposte.

Crediamo sarebbe utile estendere al massimo i diritti di partecipazione anche di queste categorie di persone. Crediamo la loro sottoscrizione e il loro voto vadano esclusi unicamente nel caso in cui il corpo elettorale prenda decisioni legalmente vincolanti.

Per estendere i tali diritti, il Comune potrebbe istituire dei registri elettorali suppletivi dove queste persone siano registrate.

Sebbene non sia comune in Italia, in altri paesi a noi confinanti agli stranieri residenti viene attribuito il diritto di elettorato attivo e spesso anche passivo nelle elezioni comunali. Per noi è previsto solo per i cittadini comunitari registrati in apposito registro (dlgs 197/1996).

Suggerimento

- Dare anche ai residenti non cittadini e ai non residenti con attività principale nel comune il diritto di partecipazione
- Istituire un registro elettorale suppletivo per registrare gli aventi diritto analogo a quelli previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 per i cittadini comunitari.
- Gli aventi diritto potrebbero essere:
 - i cittadini stranieri non comunitari che risiedano nel comune da almeno 3 anni e siano legalmente presenti in Italia da almeno 5 anni
 - i cittadini italiani e comunitari che abbiano la propria attività lavorativa principale nel Comune da almeno 2 anni
 - i cittadini stranieri non comunitari che abbiano la propria attività lavorativa principale nel Comune da almeno 3 anni e siano legalmente presenti in Italia da almeno 5 anni

Iniziativa Individuale

Questo istituto, presente per esempio nel Cantone di Zurigo, permette ad ogni cittadino il diritto di iniziativa normalmente in capo ai membri degli organi rappresentativi.

Per poter presentare una iniziativa il proponente, dopo aver steso la proposta nella forma dell'atto su cui vorrebbe il voto, deve raccogliere il sostegno provvisorio di un terzo dell'organo stesso.

Nel caso si tratti del Consiglio Comunale di Mori, per dare un esempio concreto, 7 Consiglieri dovrebbero firmare il supporto provvisorio all'iniziativa.

Se ottiene il supporto provvisorio, viene discusso in Consiglio secondo le modalità che il regolamento prescrive per quell'atto, ma comunque entro un tempo certo. Il proponente ne diviene il relatore, senza diritto di voto ovviamente.

Il sostegno dei Consiglieri si dice provvisorio, visto che poi sono liberi di proporre emendamenti e di votare a favore o contro.

Sarebbe indubbiamente una forma innovativa di partecipazione.

Suggerimento

Prevedere l'iniziativa individuale, estendendone la possibilità a qualunque individuo abbia interessi prevalenti nel comune (residenti e esercitanti attività economiche o di studio).

Consulte permanenti (Art. 7 comma 1)

L'istituto della consulte permanenti può essere un efficace strumento di partecipazione.

Pensiamo comunque di suggerire che le attività delle consulte, in particolare se permanenti,

- facciano parte integrante del portale della partecipazione
- siano convocate con avvisi pubblici e che siano aperte
- che in generale tutti gli interessati abbiano la possibilità di contribuire ai lavori, eventualmente anche con documenti scritti
- che tutti i contributi documentali siano liberamente e facilmente accedibili anche telematicamente

Ci permettiamo anche di segnalare l'esempio del Comune di Feltre in merito.

Anagrafe Pubblica degli Eletti e Nominati

La trasparenza e l'informazione sono elementi imprescindibili di una partecipazione consapevole. Tutti gli strumenti che le migliorano contribuiscono anche alla partecipazione.

Ci permettiamo quindi di suggerire anche l'inserimento nello Statuto dei principi generali di una Anagrafe Pubblica degli Eletti e Nominati, da dettagliarsi in un distinto Regolamento Attuativo.

Considerazioni finali

Senza gli strumenti previsti dall'art. 4, la possibilità di utilizzo degli stessi resta meramente teorica. Abbiamo già discusso del problema di definire le modalità della nomina e della durata in carica del Comitato dei Garanti. Però senza un regolamento attuativo gli strumenti rischiano di non essere concretamente attivabili. Si invita pertanto la Commissione Statuto:

- a dare una data certa per l'adozione del regolamento per la partecipazione.
- a predisporre, nella mora dell'adozione del suddetto regolamento, un regolamento provvisorio, che consenta l'uso immediato da parte dei cittadini di questi strumenti di partecipazione, eventualmente modificando unicamente i riferimenti nel regolamento attuale.

In alternativa, la deliberazione di approvazione potrebbe anche dare potere al Comitato dei Garanti la facoltà di definire le procedure mancanti per permettere l'espressione della volontà popolare.